

(N. 894)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1955

Provvedimenti eccezionali a favore delle concessioni speciali per la coltivazione del tabacco del Polesine e del Cavarzerano danneggiate dall'alluvione dell'autunno 1951.

ONOREVOLI SENATORI. — L'alluvione che nell'autunno 1951 devastò il Polesine ha causato, anche per ciò che riguarda il tabacco, danni notevoli soprattutto ai prodotti del raccolto 1950, che giacevano condizionati in colli nei magazzini generali delle concessioni speciali dei luoghi alluvionati e che erano in attesa della consegna all'Amministrazione dei monopoli di Stato.

I danni, valutabili intorno ai 75 milioni di lire, hanno colpito un nucleo di concessioni speciali, che costituisce un complesso produttivo di notevole rilievo dal punto di vista della produzione tabacchicola nazionale.

È, quindi, evidente che l'Amministrazione ha interesse diretto a preservare tale complesso da contraccolpi che ne compromettano la efficienza, onde appare opportuno e conveniente promuovere speciali provvidenze che, soccorrendo le singole ditte concessionarie, ne assicurino la stabilità economica.

Si rileva in proposito che le provvidenze generali emanate dallo Stato ai fini economico-sociali e cioè le leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 13 febbraio 1952, n. 50, riguardanti rispettivamente imprese a carattere agricolo ed imprese a carattere industriale, non sembrano applicabili ai tabacchi in colli, ossia ai prodotti del raccolto 1950 già passati attraverso la fase industriale e giacenti nei magazzini generali a disposizione dell'Amministrazione, sia perchè difficilmente essi, per tale motivo, possono essere considerati quali scorte di esercizio (criterio applicabile invece ai tabacchi sciolti e cioè a quelli del raccolto 1951, che all'atto dell'alluvione travavano in gran parte nella fase agricola, essendo ancora in possesso dei singoli coltivatori), sia soprattutto per il fatto che le concessioni speciali, per la loro struttura regolamentare, non sono nettamente classificabili in imprese agricole o imprese industriali. Esse, infatti, riuniscono i due carat-

teri nelle due fasi della loro attività, fase agricola quella della coltivazione, cura e giacenza dei prodotti presso il coltivatore, fase industriale quella della concentrazione dei tabacchi nei magazzini generali per la manipolazione ed il condizionamento in colli. Si aggiunga, poi, la diffusa presunzione che il tabacco, essendo genere di monopolio, esuli dal concetto dei comuni prodotti, e rientri nella sfera di un particolare interesse del Monopolio, al quale per ciò spetterebbe la tutela della inerente produzione.

Le speciali provvidenze che si propongono con l'annesso disegno di legge e che hanno fondamento economico-sociale nelle ragioni sovraesposte consistono:

a) nella concessione di un contributo, per ciascuna ditta concessionaria, pari al quaranta per cento del danno subito, valutato a giudizio dell'Amministrazione (articolo 1). La spesa

relativa può essere calcolata complessivamente in circa 30 milioni di lire;

b) nella rateazione, in sei annualità eguali, della restituzione delle anticipazioni ricevute a termine di regolamento (articolo 3 del disegno di legge);

c) nell'abbuono degli interessi del 5 per cento, che sarebbero dovuti, a termini di regolamento, da ciascuna ditta concessionaria sulle anticipazioni ricevute per il raccolto 1950 (articolo 4 del disegno di legge).

Per norma prudenziale il disegno di legge (articolo 2) vieta il cumulo dei previsti benefici con quelli stabiliti dalle leggi generali 10 gennaio 1952, n. 3 e 13 febbraio 1952, n. 50, eventi finalità simili.

Sullo stesso disegno di legge si è espresso favorevolmente il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nella sua adunanza del 12 agosto 1952.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facoltà di concedere alle concessioni speciali per la coltivazione dei tabacchi aventi i magazzini generali ubicati nei territori del Polesine e del Cavarzerano ed i cui tabacchi condizionati in colli del raccolto 1950 giacenti nei magazzini stessi abbiano subito danni a causa dell'alluvione verificatasi nell'autunno 1951, un contributo a carico dello Stato fino al limite massimo del quaranta per cento del danno subito, valutato discrezionalmente dalla predetta Amministrazione.

Art. 2.

I benefici previsti dal precedente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti dalle leggi 10 gennaio 1952, n. 3 e 13 febbraio 1952, n. 50, quando i benefici concessi in base a tali leggi tengano conto dei danni subiti dal tabacco raccolto 1950 giacente nei magazzini generali all'atto dell'alluvione del 1951.

Ai fini del precedente comma, l'Amministrazione dei monopoli di Stato darà comunicazione dell'ammontare dei singoli contributi concessi tanto all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, quanto alla Commissione provinciale presieduta dall'Intendente di finanza, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, modificato dall'articolo 1 della legge 13 febbraio 1952, n. 50.

Art. 3.

Alle stesse concessioni speciali di cui all'articolo 1 può essere concessa una dilazione nel rimborso delle anticipazioni riscosse sul raccolto 1950, in modo che il recupero di esse avvenga in sei rate annuali eguali a cominciare dal raccolto 1951.

Art. 4.

In deroga alle disposizioni del primo e secondo comma dell'articolo 93 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590 e successive modificazioni, l'Amministrazione dei monopoli di Stato, è autorizzata ad esentare le anticipazioni di cui al precedente articolo dall'onere degli interessi del cinque per cento.

In tal caso non sono dovuti gli interessi, previsti dal terzo comma del citato articolo 93, sulla differenza tra il prezzo netto liquidato per il prodotto acquistato dal Monopolio e l'ammontare dell'anticipazione corrisposta.

Art. 5.

Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, le concessioni speciali che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1 e che siano legittimate da licenza in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge dovranno far pervenire regolare domanda all'Amministrazione dei monopoli di Stato, entro sessanta giorni da quello dell'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzata la spesa di trenta milioni di lire.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1954-55.

Alla copertura dell'onere dipendente dall'applicazione della presente legge si fa fronte con riduzioni dello stanziamento del capitolo 35 del suindicato stato di previsione.

Il Ministro del tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.